



UILPA INFORMA

A Tutti i Responsabili UILPA – BACT

Alle R.S.U.

A Tutti i lavoratori

LORO SEDI

Utilizzare i permessi legge 104/92 per riposarsi integra il reato di truffa

Fonte: <http://www.ilpersonale.it/>

Il testo originario dell'[art. 33, comma 3, legge 104/1992](#) disponeva: “Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno”. In seguito, la L. 8 marzo 2000, n. 53, [art. 20](#), comma 1, dispose che “Le disposizioni della L. 5 febbraio 1992, n. 104, [art. 33](#), come modificato dall’art. 19 della presente legge, si applicano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorchè non convivente”: com’è evidente, la novità di questa norma consisteva nell’aver introdotto la locuzione: “(...) che assistono con continuità e in via esclusiva un parente (...)”.

La L. n. 183 del 2010, [art. 24](#), eliminò i requisiti della “continuità ed esclusività” dell’assistenza per fruire dei permessi mensili retribuiti. Attualmente, la norma – a seguito del D.Lgs. n. 119 del 2011, [art. 6](#) – così dispone “A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa”.

Peraltro, va segnalato che la Corte Cost. con [sentenza n. 213/2016](#), ha dichiarato l’illegittimità

costituzionale della L. 5 febbraio 1992, n. 104, [art. 33](#), comma 3, come modificato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 24, comma 1, lett. a), nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado. Per quanto concerne la ratio della normativa in esame la Corte Costituzionale, con la citata sentenza n. 213/2016, ha rilevato che *“Il permesso mensile retribuito di cui al censurato art. 33, comma 3, è, dunque, espressione dello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell'assistenza di un parente disabile grave. Trattasi di uno strumento di politica socio-assistenziale, che, come quello del congedo straordinario di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 42, comma 5, è basato sul riconoscimento della cura alle persone con handicap in situazione di gravità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale. La tutela della salute psico-fisica del disabile, costituente la finalità perseguita dalla L. n. 104 del 1992, postula anche l'adozione di interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie “il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap” (sentenze n. 203 del 2013; n. 19 del 2009; n. 158 del 2007 e n. 233 del 2005). Nel novero di tali interventi si iscrive il diritto al permesso mensile retribuito in questione. Infatti, alla luce dei suoi presupposti e delle vicende normative che lo hanno caratterizzato, la ratio legis dell'istituto in esame consiste nel favorire l'assistenza alla persona affetta da handicap grave in ambito familiare.*

Risulta, pertanto, evidente che l'interesse primario cui è preposta la norma in questione – come già affermato da questa Corte con riferimento al congedo straordinario di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 42, comma 5, – è quello di “assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall'età e dalla condizione di figlio dell'assistito” (sentenze n. 19 del 2009 e n. 158 del 2007). Tanto più che i soggetti tutelati sono portatori di handicap in situazione di gravità, affetti cioè da una compromissione delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali tale da “rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”, secondo quanto letteralmente previsto dalla L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3. L'istituto del permesso mensile retribuito è dunque in rapporto di stretta e diretta correlazione con le finalità perseguite dalla L. n. 104 del 1992, in particolare con quelle di tutela della salute psico-fisica della persona portatrice di handicap“.

Allattamento al seno: arrivano i "baby pit stop"

L'iniziativa dell'Unicef di allestire oltre un migliaio di "soste" sicure in negozi, centri commerciali e luoghi pubblici in tutta Italia

Fonte: studiocataldi di Marina Crisafi –

Dopo la direttiva del ministro della P.A. sull'allattamento nei luoghi pubblici (leggi: "[Allattamento: emanata la direttiva](#)"), arriva ora un'altra iniziativa i "**Baby Pit Stop**". A farsene promotrice è l'**Unicef**, nell'ambito dell'iniziativa "Ospedali & Comunità Amici dei Bambini" che si è posta l'obiettivo di allestire in tutta Italia, a cominciare dalle proprie sedi territoriali, **1.000 "Baby Pit**

Stop", ossia ambienti protetti in cui le mamme si sentano a proprio agio per allattare il loro bambino e provvedere al cambio del pannolino.

"**Allattare al seno** è un gesto semplice e naturale che tutte le mamme dovrebbero poter fare ovunque, ma che a volte risulta difficile, se non proibitivo" si legge infatti sul sito dell'Unicef e tali ambienti, risponderebbero alle varie esigenze, perché l'allattamento non ha orari fissi né un numero definito di poppate nell'arco della giornata, dipendendo sempre dalle necessità del bambino di nutrirsi.

Ma non solo. I Baby Pit Stop, che mutuano il nome dalla nota pratica delle gare di Formula Uno consistente nel cambio gomme più pieno di benzina in tempi rapidissimi, consentiranno alle mamme di fare il "pieno" e anche di cambiare i pannolini ai propri figli.

Ovviamente, il Baby Pit Stop è un **servizio gratuito** e sarà reso riconoscibile dal simbolo ad hoc e dal logo Unicef.

All'interno dei vari punti di sosta, oltre ad una comoda sedia o poltroncina, saranno resi disponibili fasciatoi, opuscoli informativi e, ove possibile angoli attrezzati per il gioco dei bambini.

In ogni punto, inoltre, saranno messe al "bando" le ingerenze pubblicitarie, soprattutto se volte a promuovere latte artificiale, pappe, biberon e quant'altro non riguardi l'allattamento dal seno materno

Roma, 6 marzo 2017

La Segreteria Nazionale UILPA BACT